

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

R I C O R R O N O

I Signori Dottori: **Al Mansour Romina**, nata a Roma (Rm) il 14/09/1983 e residente in Cerveteri (Rm) alla Via Carlo Cavalieri N°13, 00052, c.f. LMNRMN83P54H501N; **Attinà Antonio Massimo**, nato a Sinopoli (Rc) il 28/07/1973 ivi residente in Via Roma N° 9, 89020, c.f. TTNNNM73L28I753Y; **Biancofiore Silvia**, nata a Francavilla Fontana (Br) il 02/09/1993 e residente in Ostuni (Br) alla Via Campanella N° 11, 72017, c.f. BNCSLV93P42D761T; **Buzzone Valentina**, nata a Nicosia (En) il 25/11/1984 e residente in Nicosia (En) alla Via Belviso N° 134, 94014, c.f. BZZVNT84S65F892S; **Calabrò Erica**, nata a Reggio Calabria (Rc) il 15/01/1982 e residente in Lecco alla Via Gradisca N° 13, 23900, c.f. CLBRCE82A55H224B; **Capuano Elena**, nata a Roma (Rm) il 05/02/1980 e residente in Roma (Rm) alla Via dei Quintili N° 225B, 00715, c.f. CPNLNE80B45H501B; **Caradonna Elisabetta**, nata a Palermo (Pa) il 18/02/1988 e residente in Palermo (Pa) alla Via Biagio Petrocelli N° 11/B, 90142, c.f. CRDLBT88B58G273F; **Carapezza Laura**, nata a Avola (Sr) il 20/12/1989 e residente in Mussomeli (Cl) alla Via Genova N° 17, 93014, c.f. CRPLRA89T60A522J; **Caruso Michela**, nata a Roma (Rm) il 05/07/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Cesare Agostini N° 15, 00168, C.F. CRSMHL79L45H501L; **Cicchetti Fabio Angelo**, nato a Catania (Ct) il 30/03/1976 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Marettimo N° 7, 95030, c.f. CCCFNG76C30C351L; **Corrado Pierluigi**, nato a Battipaglia (Sa) il 17/06/1980 e residente in Rocca Priora (Rm) alla Via/Viale/Corso Tevere N° 38, 00079, c.f. CRRPLG80H17A717O; **Crucianelli Cristina**, nata a Roma (Rm) il 29/12/1988 e residente in Roma (Rm) alla Via Umberto Saba N° 34, 00144, c.f. CRCCST88T69H501S; **D'Avino Oscar**, nato a Napoli (Na) il 26/01/1991 e residente in Salerno (Sa) alla Piazza Onofrio Coppola N° 2, 84126, c.f. DVNSCR91A26F839U; **Dell'Aera Isabella**, nata ad Enna (En) il 11/05/1978 e residente in Alba (Cn) al Viale Masera N° 29, 12051, c.f. DLLSLL78E51C342I; **Desogus Silvia**, nata a Sassari (Ss) il 16/01/1981 e residente a Sassari (Ss) al Viale

Sicilia N° 44, 07100, c.f. DSGSLV81A56I452V; **Di Sabatino Ilaria**, nata a Pescara (Pe) il 08/03/1984 e residente in San Giovanni Teatino (Ch) alla Via Puccini N° 55, 66020, c.f. DSBLRI84C48G482B; **Durante Adriano**, nato a Praga (Cecoslovacchia) il 28/06/1975 e residente a Roma (Rm) in via Bartolomeo Cristofori, n. 55, 00146, c.f. DRNDRN75H28Z105K; **Fazio Antonino**, nato a Messina (Me) il 09/03/1988 e residente in Furnari (Me) alla Via IV San Nicolò N° 3, 98054, c.f. FZANNN88C09F158L; **Ferri Valentina**, nata a Roma (Rm) il 14/11/1976 e residente in Roma (Rm) alla Via Enrico Rostagno N° 23, 00135, c.f. FRRVNT76S54H501L; **Fiorini Eva**, nata a Veroli (Fr) il 16/11/1973 e residente in Veroli (Fr), C.da Scattaruggini N° 95/B, 03029, c.f. FRNVEA73S56L780N; **Gerbasi Pasquale**, nato a Cosenza (Cs) il 03/01/1987 e residente in Spezzano Albanese (Cs) alla Via Anna Frank N° 46, 87019, c.f. GRBPQL87A03D086V; **Gernini Silvia**, nata a Roma (Rm) il 03/10/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Dei Levii N° 39, 00174, c.f. GRNSLV79R43H501E; **Hodo Sonila**, nata a Berat (Albania) il 11/04/1980 e residente in Giulianova (Te) alla Via Sardegna N° 34, 64021, c.f. HDOSNL80D51Z100H; **Langella Federico**, nato a Pagani (Sa) il 27/01/1978 e residente in Sarno (Sa) alla Via/Viale/Corso Piazza Garibaldi N° 32, 84087, c.f. LNGFRC78A27G230D; **Laurino Silvia Gerlanda**, nata a San Cataldo (Cl) il 29/07/1974 e residente in Ferrara (Fe) al Corso Porta Po N° 100, 44121, c.f. LRNSVG74L69H792J; **Lazzaro Carmelo**, nato ad Agrigento (Ag) il 16/06/1973 e residente in Porto Empedocle (Ag) alla Via Anna Magnani N°3, 92014, c.f. LZZCML73H16A089K; **Leonelli Giacomo Leonello**, c.f. LNLGML79M18A475T, nato ad Assisi (Pg) il 18.08.1979 e residente in Perugia alla Via Gigliarelli n. 139; **Maggio Simona**, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 10/08/1975 e residente in Squinzano (Le) alla Via Nanni N° 43, 73018, c.f. MGGSMN75M50I119I; **Mariani Gaia**, nata a San Felice a Cancellò (Ce) il 02/09/1991 e residente in San Nicola la Strada (Ce) alla Via Giovanni XXIII N 21, 81020, c.f. MRNGAI91P42H834M; **Marotta Angelo**, nato a San Severo (FG) il 24.10.1988, c.f. MRTNGL88R24I158K e residente in Via Rodi, 6 - San Severo (FG) – 71016; **Mendez Castro Catalina**, nata a Santa Cruz De Tenerife (Spagna) il

15/05/1972 e residente in Torino (To), piazza Statuto n. 17, 10122, c.f. MNDCLN72E55Z131B; **Olivieri Patrizio**, nato a Roma (Rm) il 12/12/1977 e residente in Roma (Rm) alla Via Emilio Nazzani N° 9, 00148, c.f. LVRPRZ77T12H501P; **Pastuglia Alessandra**, nata a Fabriano (An) il 24/09/1977 e residente a Civitanova Marche (Mc) alla Via Giulio Orsini N°57, 62012, c.f. PSTLSN77P64D451A; **Petrelli Christian**, nato in Hilden, distretto di Dusseldorf Germania il 01/03/1977 e residente in Lecce (Le) alla Via Dante De Blasi N° 38, 73100, c.f. PTRCRS77C01Z112O; **Pischedda Lucia**, nata a Cagliari (Ca) il 21/06/1982 e residente in Cagliari (Ca) alla Via Piemonte N°11, 09127, c.f. PSCLCU82H61B354Y; **Porcelli Michele**, nato a Bari il 06.11.1978 e residente a Molfetta alla Via Tenente Paolo Poli 14, c.f. PRCMHL78S06A662N; **Potenza Michele**, nato a Potenza (Pz) il 24/05/1982 e residente in Pietragalla (Pz) alla Via San Demetrio N° 3, 85016, c.f. PTNMHL82E24G942D; **Prestipino Claudia**, nata a Messina (Me) il 17/12/1984 e residente in Messina (Me) al Viale Regina Elena N° 121, 98121, c.f. PRSCLD84T57F158Z; **Pusceddu Carla**, nata a Roma (Rm) il 30/03/1973 e residente in Palombara Sabina (Rm) alla Via Montecavallo N°128, 00018, c.f. PSCCRL73C70H501W; **Ranaldi Andrea**, c.f. RNLNDR90E09A515K, nato ad Avezzano (Aq) il 09.05.1990 e residente in Avezzano (Aq) alla Via Ugo Maria Palanza 34; **Rapolla Morena**, nata a Potenza (Pz) il 04/01/1975 e residente in Potenza (Pz) alla Via Tirreno N° 36, 85100, c.f. RPLMRN75A44G942C; **Romancino Serena Anna**, nata a Catania (Ct) il 11/06/1980 e residente in Aci Castello (Ct) alla Via Firenze N° 109/F, 95021, c.f. RMNSNN80H51C351Q; **Rossi Roberto**, nato a Napoli (Na) il 12/04/1976 e residente in Frattamaggiore (Na) alla Via Dante N°7, 80027, c.f. RSSRRT76D12F839K; **Sabia Francesca**, nata ad Oppido Mamertina (Rc) il 19/10/1981 e residente in Villaricca (Na) alla Via Corso Europa N 372, 80010, c.f. SBAFNC81R59G082L; **Salvaggio Sergio**, nato a Catania (Ct) il 10/06/1987 e residente in Villarosa (En) alla Via Deodato N° 4, 94010, c.f. SLVSRG87H10C351U; **Sanapo Alessandro**, nato a Gorizia il 18/02/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Euripide n. 56, 00125, c.f. SNPLSN79B18E098N; **Scarmato Rossella**, nata a Vibo

Valentia (Vv) il 08/03/1978 e residente in Vibo Valentia (Vv) alla Via Don Mellano N° 8, 89900, c.f. SCRRSL78C48F537X; **Stompanato Rosa**, nata ad Acerra (Na) il 31/01/1975 ed ivi residente alla Via A. De Gasperi N 103, 80011, c.f. STMRSO75A71A024E; **Tonanzi Fabrizia**, nata a Roma (Rm) il 14/05/1984 e residente a Sant'Oreste (Rm) alla Via Alessandro Castelli, 27, 00155, c.f. TNNFRZ84E54H501V; **Trombetta Giuseppina**, nata a Catania (Ct) il 21/09/1974 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Luigi Rizzo N°5, 95030, TRMGPP74P61C351N; **Valenti Luigi**, nato a Catania (Ct) il 21/12/1978 e residente in Roma (Rm) alla Via Ferdinando Bassi N°11, 00171, c.f. VLNLGU78T21C351M; **Venier Giovanna**, nata a Latisana (Ud) il 20/05/1981 e residente in Roma (Rm) alla Via della Marranella N° 103, 00176, c.f. VNRGNN81E60E473D; **Venturini Filippo**, nato a Urbino (Pu) il 22/03/1979 e residente in Pesaro (Pu) alla Via Sarnano N° 5, 61122, c.f. VNTFPP79C22L500T; **Volpe Federica**, nata a Foggia (FG) il 14.01.1984, codice fiscale VLPFRC84A54D643C, e residente al Viale Europa N° 32, 71122, Foggia (FG); tutti rappresentati e difesi, giusta procure speciali che si producono, dall'Avv. Donatello Genovese del Foro di Potenza (C.F. GNV DTL 64B16 G942H; PEC: genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it; tel.-fax 0971-22924 - cell. 338-4049412) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Potenza, alla Via Mazzini n. 23/A, nonché presso il predetto domicilio digitale,

C O N T R O

- **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Ministro per la Pubblica Amministrazione**, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

E NEI CONFRONTI

- del **Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del suo Presidente pro tempore,
- dei **Candidati vincitori e idonei** inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIE MISURE CAUTELARI

- 1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2), pubblicata il 30-9-2024 sul Portale INPA;
- 2) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3), pubblicata il 20-11-2024 sul Portale INPA (sia quella originaria che quella rettificata);
- 3) ove esistenti, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate;
- 4) ove esistenti, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie;
- 5) ove esistenti, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori

- del concorso *de quo*;
- 6) di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso *de quo*;
 - 7) ove lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso *de quo*;
 - 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

F A T T O

I ricorrenti hanno partecipato e sono risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, Concorsi ed esami, n. 50 del 30 giugno 2020 e successivamente espletata tramite il Centro Formez PA.

La relativa graduatoria, pubblicata nella G.U. n. 10 del 4-2-2022, ha subito vari aggiornamenti, per effetto di sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023 sul sito del Formez PA.

Detta graduatoria CUFA (Concorso Unico Funzionari Amministrativi) vede i ricorrenti formalmente collocati nelle seguenti posizioni:

Al Mansour Romina – 12332

Attinà Antonio Massimo –11694

Biancofiore Silvia – 8054

Buzzone Valentina - 21007

Calabrò Erica - 8303

Capuano Elena – 9998

Caradonna Elisabetta – 11600

Carapezza Laura – 8104

Caruso Michela – 11983

Cicchetti Fabio Angelo – 7391

Corrado Pierluigi – 19541
Crucianelli Cristina – 20998
D'Avino Oscar – 19605
Dell'Aera Isabella – 15977
Desogus Silvia – 8662
Di Sabatino Ilaria – 7323
Durante Adriano – 10913
Fazio Antonino – 8544
Ferri Valentina - 12886
Fiorini Eva – 7409
Gerbasi Pasquale - 19437
Gernini Silvia – 12944
Hodo Sonila - 13542
Langella Federico – 8209
Laurino Silvia Gerlanda – 15345
Lazzaro Carmelo – 14499
Leonelli Giacomo Leonello – 8201
Maggio Simona – 9264
Mariani Gaia – 10379
Marotta Angelo - 8125
Mendez Castro Catalina – 13987
Olivieri Patrizio – 11661
Pastuglia Alessandra – 7583
Petrelli Christian – 19689 bis
Pischedda Lucia – 10512
Porcelli Michele – 13554
Potenza Michele – 9227
Prestipino Claudia – 9029
Pusceddu Carla – 18669

Ranaldi Andrea – 8097
Rapolla Morena – 8222
Romancino Serena Anna - 9549
Rossi Roberto – 8016
Sabia Francesca – 10941
Salvaggio Sergio - 19435
Sanapo Alessandro - 8994
Scarmato Rossella - 15729
Stompanato Rosa – 12018
Tonanzi Fabrizia – 10499
Trombetta Giuseppina – 17832
Valenti Luigi – 7579
Venier Giovanna – 10823
Venturini Filippo – 10835
Volpe Federica – 8171.

La graduatoria CUFA degli idonei, per effetto di molteplici scorrimenti, è stata utilizzata, fino al posto n. 7268, per la copertura di posti in numerose amministrazioni pubbliche, indicate nel bando di concorso: Avvocatura generale dello Stato; Presidenza del Consiglio dei ministri; ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'interno; Ministero della difesa; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'istruzione; Ministero dell'università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Ministero della salute; Ispettorato nazionale del lavoro; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Agenzia per l'Italia digitale.

Inopinatamente, pur essendo disponibili oltre 14.000 idonei della predetta

graduatoria CUFA, alcune Amministrazioni statali, violando l'obbligo di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, sancito da varie disposizioni normative e da costante indirizzo giurisprudenziale, nel mese di dicembre 2023, hanno bandito nuove procedure selettive volte ad assumere profili di funzionari, omogenei a quelli contemplati dalla predetta graduatoria CUFA.

In particolare sono stati pubblicati:

a) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data 29.12.2023;

b) il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28.12.2023.

In tale situazione gli odierni ricorrenti, con ricorso al TAR del Lazio ritualmente notificato ed iscritto, il 22-2-2024, al NRG 1852/2024, hanno impugnato, chiedendone l'annullamento:

1. il provvedimento di scadenza della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed esami n. 10 del 4 febbraio 2022, del 12.01.2024, benché allo stato non conosciuto;
2. l'avviso di scorrimento della Graduatoria CUFA pubblicato sul sito di Formez Pa in data 03.01.2024 nella parte in cui ha ricompreso un numero di unità (giungendo sino alla posizione n. 7268) non sufficiente alla luce del fabbisogno di personale e

nella parte in cui non ha previsto ulteriori scorrimenti fino ad esaurimento della sopra detta graduatoria, unitamente ad ogni successivo atto di aggiornamento, quali ultimi atti della procedura selettiva in questione;

3. il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data 29.12.2023, nelle parti di interesse;
4. il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28.12.2023, nelle parti di interesse;
5. ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente: a) gli elenchi ammessi inerenti i nuovi bandi di cui sopra unitamente ad ogni eventuale atto successivo; b) i piani e/o programmi di fabbisogno del personale presso i ministeri e le altre amministrazioni di destinazione del concorso CUFA previsti per il triennio, limitatamente alle parti di interesse; c) ogni verbale e/o atto sotteso alla scadenza della Graduatoria CUFA, ove eventualmente esistente e sicché non conosciuto; d) ogni atto richiamato nei bandi impugnati in via principale, e tra questi: d.1) la determinazione o altro atto con cui il Ministero della difesa si sarebbe rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per richiedere l'attivazione della procedura concorsuale oggetto del bando a cura della Commissione RIPAM; d.2) la determinazione o altro atto con cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si sarebbe rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per chiedere l'attivazione della procedura concorsuale mediante la Commissione RIPAM.

Hanno chiesto, inoltre, l'accertamento della validità della graduatoria di

concorso in questione, nonché il consequenziale accertamento del diritto dei ricorrenti a veder utilizzata la graduatoria in questione fino ad esaurimento; con condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi dei ricorrenti.

Celebrato il giudizio, con sentenza n. 5984/2024 del 27-3-2024, l'adito Tribunale, Sezione Quarta Ter, ha respinto il ricorso, compensando le spese.

La pronuncia è stata impugnata dagli odierni ricorrenti con appello al Consiglio di Stato ritualmente notificato ed iscritto, il 6-6-2024, al NRG 4560/2024.

Con ordinanza cautelare n. 2672/2024 del 12-7-2024 il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha accolto *“l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55 comma 10 c.p.a. e fissa(to) per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 26 settembre 2024”*.

Introitato in decisione il ricorso alla pubblica udienza del 26 settembre 2024, con sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, infine, ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza appellata, ha accolto il ricorso di primo grado *“nella parte concernente l'impugnazione dei bandi di concorso pubblicati nelle date del 28 e del 29 dicembre 2023”*, compensando le spese.

Con detta pronuncia il Consiglio di Stato ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse ad agire, osservando, al punto 18, che: *“Al riguardo, è poi indubbia la sussistenza dell'interesse a ricorrere poiché, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., l'annullamento dei bandi restituisce ai ricorrenti quantomeno la chance di essere assunti indipendentemente dalla prova dell'immediato conseguimento del bene della vita”*.

Sennonché, nelle more della decisione, sul Portale unico del reclutamento INPA sono stati pubblicati:

- a) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2);

b) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3).

Poiché tali atti frustrano l'interesse dei ricorrenti ad essere assunti a copertura dei posti messi a concorso, come riconosciuto dalla sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato, si vedono costretti ad impugnare gli atti in epigrafe, perché illegittimi, alla stregua dei seguenti

M O T I V I

I

Violazione e falsa applicazione degli art. 35, comma 5-ter, 35.1, comma 2, e 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, dell'art. 4 del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013 e dei principi generali in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 e degli artt. 4, 24, 97, 103, 111 e 113 della Costituzione.

Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza d'istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifeste, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, disapplicazione di atti amministrativi validi ed efficaci, sviamento dall'interesse pubblico.

Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato.

* * * * *

1. - Come dedotto col ricorso a codesto On.le Tribunale iscritto al NRG 1852/2024 e ribadito col ricorso in appello iscritto al NRG 4560/2024, accolti dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024, il Ministero della Difesa

avrebbe dovuto coprire le n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, attingendo alla graduatoria CUFA (quella del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1).

In tal senso depongono inequivocabilmente le disposizioni indicate in rubrica, e segnatamente:

- l'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 165/2001, che recita: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione";
- l'art. 35.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, che dispone: "L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei";
- l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001, che recita: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato";
- l'art. 21, comma 2, del DPR 487/1994, come sostituito dal DPR 82/2023, che dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni";
- l'art. 4, comma 1, lettera a-bis), del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013, e s.m.i., che recita: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma

61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato" (che integra l'art. 36 del D.lgs. 165/2001);

- l'art. 4, comma 3, del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013, e s.m.i., che recita: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate".

* * * * *

2. – Al riguardo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14 del 28-07-2011, ha fissato il seguente principio: "... *Sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico*" (punto 50 della decisione).

Secondo l'Adunanza Plenaria, in presenza di una graduatoria valida ed efficace, l'indizione del concorso è ammissibile solo in casi eccezionali, ossia: a) l'esistenza di speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico; b) l'esigenza di stabilizzazione di personale precario; c) l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; d) il diverso contenuto dello specifico profilo professionale per la cui

copertura è indetto il nuovo concorso rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria (v. punti da 51 a 55 sent. cit.).

Al di fuori di questi casi l'amministrazione è tenuta ad effettuare lo scorrimento della graduatoria. Ed una diversa decisione (d'indizione del concorso) dev'essere motivata evidenziando l'interesse pubblico dell'amministrazione sotteso alla scelta compiuta ed indicando l'attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci (punto 47 sent. cit.).

Infatti la regola generale dell'utilizzo delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci risponde ad esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa. I lunghi tempi necessari per bandire e portare a compimento nuovi concorsi contrastano con la necessità dell'Ente di dotarsi di un congruo numero di lavoratori, determinata dall'attuale carenza di personale. Sicché la decisione di non utilizzare la graduatoria in discorso deve essere sottoposta ad un rafforzato obbligo motivazionale, con riferimento ai principi di economicità, di efficienza, di efficacia e di buon andamento della P.A. (art. 1 della L. 241/1990; art. 97 Cost.).

* * * * *

3. - Orbene, per quanto non necessario ai fini che ci occupano, va ribadita l'omogeneità delle qualifiche e dei profili professionali di cui al concorso CUFA con quelle previste dal bando per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale.

Anzitutto vi è omogeneità tra i profili dei funzionari del concorso CUFA e le *"famiglie professionali"* ex art. 2 del CCNL del personale del Ministero della Difesa che il relativo concorso mira a coprire.

I requisiti di studio per l'accesso sono coincidenti, essendo richiesta la laurea per entrambi i concorsi.

Per entrambi i concorsi è stata prevista una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, seguita dalla fase di valutazione dei titoli.

Le materie di esame, poi, sono sostanzialmente coincidenti e vertono: sul diritto costituzionale; sul diritto amministrativo (con particolare riferimento al diritto dei contratti pubblici, al diritto del lavoro pubblico ed alla responsabilità dei pubblici dipendenti); sul diritto dell'Unione europea; sul diritto civile (con riferimento alle obbligazioni ed alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale); sull'organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; sulla conoscenza della lingua inglese; sulla conoscenza delle tecnologie informatiche e sulle competenze digitali.

Entrambi i bandi prevedono ulteriori quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale e quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Anche i criteri per la valutazione dei titoli di studio (voto di laurea, lauree ulteriori, master universitari, di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione) e dei titoli professionali (esperienze lavorative) coincidono.

* * * * *

4. - Conformandosi ai principi esposti, il Consiglio di Stato, Quarta Sezione, con la pronuncia n. 9488/2024 del 26-11-2024, resa sull'appello NRG 4560/2024, proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza n. 5984/2024 di codesto On.le Tribunale, che aveva respinto il ricorso NRG 1852/2024, ha così statuito:

“10. Gli odierni appellanti, tutti risultati idonei per il profilo “AMM” nella graduatoria di merito pubblicata il 14 gennaio 2022 relativa al concorso unico per funzionari amministrativi (C.U.F.A.) bandito il 30 giugno 2020, hanno lamentato, in primo luogo, l'ingiustizia della sentenza impugnata poiché in essa il T.a.r. aveva ritenuto, a loro dire erroneamente, che i due nuovi bandi di concorso del dicembre 2023 fossero stati adottati dall'Amministrazione quando il periodo di vigenza della graduatoria in cui erano inseriti era ormai trascorso.

11. Evidenziando come il biennio di validità delle graduatorie, ai sensi dell'art. 35 comma 5ter del d.lgs. n. 165/2001, non potesse che decorrere “*dalla loro versione definitiva, all'esito di eventuali modifiche ad esse apportate*”, gli originari ricorrenti hanno sostenuto che tale termine, nel caso della graduatoria in questione, dovesse

essere conteggiato solo a partire dal 27 dicembre 2023 *“data in cui sono state pubblicate sul sito di Formez P.A. le ultime modifiche”*, consistenti, secondo la loro ricostruzione, non nella mera rettifica di errori materiali, ma in una vera e propria rivalutazione dei titoli dei candidati e della prova da essi svolta. Alla luce di tali considerazioni, gli odierni appellanti hanno, dunque, riproposto in appello le domande già svolte in primo grado *“(A) di annullamento di ogni provvedimento, ancorché implicito e/o non conosciuto, che affermi la scadenza della Graduatoria il 14.01.2024 o che, comunque, non tenga conto della sua validità fino al 27.12.2025 e di ogni altro atto altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente: ii) i piani e/o programmi di fabbisogno del personale presso i Ministeri e le altre Amministrazioni di destinazione del concorso CUFA previsti per il triennio, limitatamente alle parti di interesse; iii) ogni verbale e/o atto sotteso alla scadenza della graduatoria CUFA, ove eventualmente esistente e sicché non conosciuto”*; e *“(B) di accertamento giudiziale della perdurante validità della Graduatoria fino al 27.12.2025 e di condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela .. (dei loro) interessi.”*

12. Con il secondo motivo gli appellanti hanno, poi, dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella quale il T.a.r., rinunciando *“a esercitare il proprio potere/dovere di verificare attraverso un'adeguata, e per vero assai semplice istruttoria documentale ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., il fatto che i due (nuovi) bandi di concorso... (avessero) leso gli interessi - quantomeno – dei candidati idonei inseriti nella stessa graduatoria dalla posizione 7269 alla posizione 7705...”*, aveva concluso per il *“mancato raggiungimento (da parte loro) della prova di resistenza rispetto all'impugnazione”*, non considerando adeguatamente che, in un caso come quello in esame, *“tutti gli idonei non vincitori inclusi nella graduatoria (avevano in realtà)...interesse all'annullamento dei bandi e di ogni altro atto che (avesse) disatteso l'obbligo di attingimento alla stessa mediante scorrimento”*, poiché è *“ben possibile che i candidati che [li] precedano intendano non prendere servizio, consentendo [loro] di rispondere all'eventuale chiamata dell'Ente e, per altro verso, è di obiettiva percezione come coloro che non conseguissero già in questa prima tornata l'utilità dell'assunzione, comunque, migliorerebbero la loro collocazione nella graduatoria stessa, rendendo così più probabile e prossima la loro assunzione”*.

13. Gli originari ricorrenti hanno, inoltre, sostenuto l'apoditticità dell'esclusione da parte del giudice di prime cure sia dell'omogeneità che dell'identità tra le posizioni da ricoprire, le prove da sostenere, le materie d'esame e i requisiti d'accesso dei bandi messi a confronto, evidenziando come l'Amministrazione procedente non avesse *"neppure cercato di fornire, per indire nuovi concorsi per le medesime figure professionali e con medesime funzioni, ...una giustificazione"*, scegliendo di *"bypassare"* tout court la graduatoria preesistente, ancora efficace, nella quale essi erano inseriti quali idonei, senza addurre alcuna ragione di una simile determinazione.

14. Tali censure sono in parte fondate e devono essere accolte limitatamente ai profili e per le ragioni di seguito illustrati.

15. A prescindere dal problema della possibile decorrenza ex novo del biennio di efficacia ex art. 35 comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 dalla pubblicazione di ciascuna *"nuova versione"* della graduatoria definitiva e dalla questione dell'esatta individuazione della natura giuridica di mere rettifiche o di veri e propri nuovi provvedimenti delle graduatorie pubblicate successivamente alla prima, nel caso di specie occorre osservare che i due concorsi di cui ai bandi pubblicati nelle date del 29 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, risultano essere stati indetti, rispettivamente per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'agricoltura, in un periodo in cui la graduatoria nella quale gli appellanti figurano come idonei era senza dubbio ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022.

16. La suddetta circostanza, in verità centrale per la soluzione della controversia e, in particolare, per la valutazione della legittimità dei bandi stessi, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione da parte dell'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, dovendo, secondo la disciplina normativa vigente, l'eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie essere assistita necessariamente da una precisa e dettagliata motivazione.

17. Come affermato, infatti, dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, *"in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si*

spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2024, n. 4524; Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855; Sez. IV, 4 ottobre 2019, n.5071).

18. Gli originari ricorrenti, con le censure riproposte in appello hanno rimarcato proprio l'assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall'Amministrazione di "scavalcare" la graduatoria che li riguardava per bandire due nuovi concorsi, evidenziando così una grave criticità dell'operato della p.a. che non può che condurre all'illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023.

Al riguardo, è poi indubbia la sussistenza dell'interesse a ricorrere poiché, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., l'annullamento dei bandi restituisce ai ricorrenti quantomeno la chance di essere assunti indipendentemente dalla prova dell'immediato conseguimento del bene della vita.

19. L'appello proposto deve, dunque, come anticipato, essere parzialmente accolto, con riforma della sentenza del T.a.r. nel senso dell'accoglimento del ricorso di primo grado relativamente ai due bandi pubblicati il 29 dicembre 2023 e il 28 dicembre 2023 che devono essere annullati.

20. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, nel presente giudizio, in merito all'azione - riproposta dagli originari ricorrenti in appello - concernente l'accertamento in positivo della data di scadenza della graduatoria del concorso indetto nel 2020 fino al 27 dicembre 2025, che, alla luce di tutte le particolarità del caso, dei complessi elementi emergenti dagli atti e dell'esito dell'azione impugnatoria, nonché della formulazione stessa della relativa domanda, deve essere dichiarata, come rilevato dal Collegio all'udienza di discussione, inammissibile, in quanto non sorretta da un interesse attuale e concreto degli originari ricorrenti alla sua proposizione e coltivazione.

21. Attraverso il riconoscimento della perdurante vigenza della graduatoria del concorso CEFA al momento dell'indizione dei nuovi concorsi e, perciò, dell'illegittimità dei relativi bandi, nella fattispecie in esame, gli appellanti vedono, infatti, direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l'interesse azionato,

raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato, cosicché, in assenza di atti dell'Amministrazione tesi a negare la validità della graduatoria stessa, nello specifico caso in questione, l'accoglimento di un'azione di accertamento - esercitata per così dire "in prevenzione" dai ricorrenti, in via del tutto disancorata da qualsiasi determinazione amministrativa di segno contrario rispetto al loro interesse - condurrebbe alla violazione del comma 2 dell'art. 34 c.p.a., finendo per concretizzarsi nell'emissione da parte del giudice amministrativo di una pronuncia riferita a poteri amministrativi non ancora esercitati.

22. È vero, infatti, che la giurisprudenza amministrativa, a partire dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 15, del 29 luglio 2011 si è sviluppata nel senso di ammettere l'azione generale di accertamento anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò sempre a patto che la stessa risulti "*... necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate*". In altre parole, nel processo amministrativo, l'azione di accertamento è sì ammissibile ma, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, diviene concretamente utilizzabile là dove manchino, nel sistema, strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2024; Sez. III, 26 maggio 2023, n. 5207; 7 aprile 2021, n. 2804; Sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113).

23. Nel caso in questione, al contrario, come anticipato, i ricorrenti, impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall'amministrazione senza alcuna considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l'annullamento di tali provvedimenti, sono riusciti a tutelare efficacemente i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo.

24. In conclusione, l'appello deve essere, quindi, in parte accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso di primo grado nella parte concernente l'impugnazione dei bandi di concorso pubblicati nelle date del 28 e del 29 dicembre 2023.

25. La domanda di accertamento dell'efficacia della graduatoria fino al 27 dicembre 2025 deve essere, invece, per le ragioni esposte, dichiarata inammissibile.

26. In considerazione della complessità delle questioni trattate e dell'esito complessivo del giudizio sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti

le spese del doppio grado.

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.a.r., accoglie parzialmente il ricorso di primo grado in relazione alla domanda di annullamento dei bandi impugnati.

Dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'efficacia della graduatoria del concorso bandito il 30 giugno 2020 fino al 27 dicembre 2025.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”.

* * * * *

5. - Alla stregua dei principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti e dei vizi dedotti in rubrica, in conseguenza dell'annullamento - per effetto della sentenza n. 9488/2024 del Consiglio di Stato - del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, devono ritenersi illegittimi, in via derivata, e vanno annullati anche i gli atti ed i provvedimenti consequenziali in questa sede impugnati, ossia:

- la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2), pubblicata il 30-9-2024 sul Portale INPA;
- la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile,

linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3), pubblicata il 20-11-2024 sul Portale INPA (sia quella originaria che quella rettificata);

- ove esistenti, le graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate;
- ove esistenti, i provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie;
- ove esistenti, i provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso *de quo*;
- tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso *de quo*;
- ove lesivi, gli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso *de quo*;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

Non si comprende, infatti, la ragione che possa avere indotto l'Amministrazione a proseguire con le attività concorsuali, nonostante che il Consiglio di Stato, con l'ordinanza cautelare n. 2672/2024 del 12-7-2024, avesse accolto “*l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55 comma 10 c.p.a. e fissa(to) per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 26 settembre 2024*”.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato nella citata pronuncia di merito, manca a corredo della decisione d'indizione del concorso e negli atti della procedura concorsuale l'evidenziazione dell'interesse pubblico dell'amministrazione sotteso alla scelta compiuta e l'attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci (i ricorrenti, appunto).

* * * * *

6. – Al riguardo va ribadito che i ricorrenti, come sancito dal Consiglio di Stato con la detta sentenza n. 9488/2024, hanno interesse a vedere annullati gli atti in questa sede impugnati, avendo “*la chance di essere assunti indipendentemente dalla prova dell'immediato conseguimento del bene della vita*”.

Tanto trova conferma anche nella pronuncia n. 9388/2022 del Consiglio di Stato, Sezione III, che ha osservato: *“E, invero, coglie nel segno l’obiezione sollevata dal giudice di prime cure nella parte in cui rileva che gli atti impugnati impedendo lo scorrimento della graduatoria, in cui l’appellata è comunque collocata in ottima posizione, vanificano, di per se stessi, la chance della ricorrente di essere assunta indipendentemente dalla prova dell’immediato conseguimento del bene della vita. È, infatti, di obiettiva percezione come coloro che non conseguissero già in questa prima tornata l’utilità dell’assunzione, comunque, migliorerebbero la loro collocazione nella graduatoria stessa, rendendo così più probabile e prossima la loro assunzione. E ciò sia in considerazione di possibili rinunce da parte dei soggetti graduati in posizione di poziore sia della concreta incidenza che l’attingimento dalla graduatoria in questione avrebbe rispetto all’affermazione piena, anche in ragione di eventuali successivi utilizzi, del principio del favor ordinamentale per l’utilizzazione delle graduatorie con idonei, principio che, com’è efficacemente rilevato dal TAR, intercetta l’esigenza di contenimento della spesa pubblica - in considerazione dei costi derivanti dallo svolgimento di un nuovo concorso - e recede solo in ipotesi di speciali discipline di settore, di particolare circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono però in ogni caso essere puntualmente indicate”*.

I provvedimenti impugnati sono, pertanto, illegittimi e vanno annullati, con ogni conseguente statuizione.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Stante l’elevato numero di controinteressati e l’impossibilità di notificare direttamente il ricorso a tutti costoro, si chiede autorizzarsi, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami del presente atto, mediante pubblicazione sul Portale unico del reclutamento INPA ovvero secondo altre modalità idonee.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è nei motivi che precedono.

Sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile, in quanto, per effetto dei provvedimenti impugnati, viene preclusa ai ricorrenti, attualmente disoccupati, la

possibilità e la *chance* di coprire i posti messi a concorso col bando annullato con sentenza n. 9488/2024 del Consiglio di Stato, precludendo agli stessi l'opportunità di essere assunti alle dipendenze della P.A. e garantire a sé stessi ed alle rispettive famiglie un'esistenza libera e dignitosa.

Sussistono, pertanto, gravi esigenze cautelari, che giustificano la sospensione dei provvedimenti negativi impugnati, anche per impedire il consolidamento di posizioni di vantaggio illegittime in capo ai controinteressati.

Stante l'imminenza delle assunzioni dei candidati vincitori, trattandosi di un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, si chiede al Sig. Presidente del Tribunale adito di disporre misure cautelari provvisorie con decreto *inaudita altera parte*.

* * * * *

Per quanto esposto

SI CONCLUDE

e si chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia:

- *preliminarmente*, disporre la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, stante l'elevato numero di controinteressati;
- *in via cautelare*, disporre, dapprima con decreto presidenziale e poi con ordinanza collegiale, le misure provvisorie più idonee a tutelare l'interesse dei ricorrenti ed a preservare *medio tempore* l'integrità del bene controverso, inclusa la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;
- *nel merito*, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe;
- condannare le Amministrazioni intimato e chi di esse di ragione al pagamento delle competenze e delle spese di lite, oltre al ristoro del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c.

Salvo e riservato ogni altro diritto, ragione ed azione.

Ai fini del contributo unificato si precisa che il procedimento è di valore indeterminabile e che è dovuto l'importo fisso pari ad €. 325,00, vertendosi in materia di

impiego pubblico.

Potenza, 29 novembre 2024

Avv. Donatello Genovese